



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria - Seduta in prima convocazione

Oggetto: Indirizzo interpretativo in ordine alle modalità applicative dell'esclusione I.C.I. introdotta dal D.L. 27/05/08 n.93, convertito in L. 24/07/08 n.126, con riferimento alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E.

L'anno duemilanove, addì **sedici** del mese di febbraio alle ore **15:00** nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
1	FETI VALENTINA	X		8	SBARAGLI SANDRA	X	
2	BOGI PATRIZIA	X		9	SPINELLI RENZO		X
3	FONTANELLI CLAUDIO	X		10	CIOFI FABIO	X	
4	GALLI ALESSIO	X		11	CIOFI PIERO		X
5	GRISANTI ROSA MARIA		X	12	MANSUETO GUIDO		X
6	LAPUCCI TAMARA	X		13	LAZZI FERNANDO	X	
7	MENICETTI LUIGI	X				9	4

Assiste alla seduta il Segretario del Comune F.F. BIANCHI STEFANO

Il Sig. FETI VALENTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri dichiara aperta la seduta.

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

- CHE la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione
- avendo il Difensore Civico comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità
- dopo l'approvazione a maggioranza assoluta dell'atto reiterato dal Consiglio Comunale con delibera N. del divenuta esecutiva il

- CHE la presente deliberazione è stata **ANNULLATA** il con delibera di Consiglio N.

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Fto BIANCHI STEFANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 93 del 03.12.2008, esecutiva;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»;*

VISTO l'art. 1 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126 (*Esenzione I.C.I. prima casa*) il quale dispone che:

«1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992»;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, esplicativa delle modalità applicative dell'esclusione I.C.I. introdotta dal D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126, ha specificato, con riferimento alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., che le stesse devono ritenersi escluse dal beneficio in questione, in quanto non espressamente citate dalla norma che ha sancito quali siano gli immobili esclusi dall'applicazione dell'imposta, la quale norma - essendo di stretta interpretazione - non può, per questo motivo, essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative indicate;

CONSIDERATO che il Ministero delle Finanze, nella stessa risoluzione, ha poi evidenziato che a tali unità immobiliari dovrà continuare ad essere riconosciuta, a norma dell'art. 1, comma 4*bis* D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, la detrazione di base di cui all'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 1992, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO altresì che il Ministero delle Finanze, sempre nella medesima risoluzione, ha evidenziato che, tuttavia, tali unità immobiliari potranno godere dell'esenzione dall'I.C.I. nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, ne abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale, in quanto il richiamo contenuto nel regolamento comunale renderebbe applicabile l'esclusione dall'imposta espressamente prevista dall'art. 1, comma 2 D.L. 27 maggio 2008 n. 93, convertito in L. 24 luglio 2008 n. 126;

CONSIDERATO quindi che, a fronte di quanto indicato in tale risoluzione, il Ministero delle Finanze ha quindi dedotto che l'esclusione dall'I.C.I. potrebbe essere accordata soltanto

nel caso in cui i regolamenti comunali, vigenti alla data del 29 maggio 2008, abbiano espressamente previsto l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., mentre in tutte le altre ipotesi continuerebbe ad essere riconosciuta a tali unità immobiliari la detrazione per abitazione principale e l'eventuale aliquota agevolata prevista dai singoli Comuni, a condizione che le stesse non risultino locate;

CONSIDERATO che il regolamento I.C.I. del Comune di Casole d'Elsa., vigente alla data del 29 maggio 2008, non prevedeva alcuna espressa assimilazione all'abitazione principale nei riguardi delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E.;

CONSIDERATA l'impossibilità di procedere a modificare il regolamento I.C.I., in quanto anche l'eventuale introduzione di tale assimilazione, per quanto direttamente operativa nei confronti dei contribuenti, non potrebbe comunque determinare il diritto del Comune di ottenere la restituzione da parte dello Stato della minore imposta percepita in relazione alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., essendo tale modifica successiva alla data del 29 maggio 2008;

VISTO peraltro l'art. 1, comma 4^{ter} D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, il quale dispone che *«ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e dell'articolo 8, comma 2 D.Lgs. 504/1992, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»*;

RITENUTO, alla luce di quanto disposto da tale articolo, che il Legislatore abbia espressamente sancito l'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E. e che, pertanto, ai fini dell'esclusione dall'I.C.I. di tali unità immobiliari, non si renda necessaria alcuna assimilazione a livello regolamentare, dovendosi considerare erroneo quanto indicato dal Ministero delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, in cui è stato altresì citato il comma 4^{bis} del D.L. 16/1993, in luogo del comma 4^{ter} dello stesso Decreto Legge;

VISTO in tal senso quanto disposto dalla Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, nella sentenza 9 ottobre - 2 novembre 2007 n. 23031, nella quale è stato ribadito che:

- la circolare amministrativa, per la sua natura e per il suo contenuto (di mera interpretazione di una norma di legge), non può spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinata esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria (in questa prospettiva cfr. Cass. Civ, Sez. I, 25

marzo 1983 n. 2092 e 17 novembre 1995 n. 11931; Cass. Civ, Sez. V, 10 novembre 2000 n. 14619 e del 14 luglio 2003 n. 11011);

- la circolare nemmeno vincola gli uffici gerarchicamente sottordinati, ai quali non è vietato di disattenderla, senza che per questo il provvedimento concreto adottato dall'ufficio (atto impositivo, diniego di rimborso, ecc.) possa essere ritenuto illegittimo «*per violazione della circolare*»: infatti, se la (interpretazione contenuta nella) circolare è errata, l'atto emanato sarà legittimo perché conforme alla legge, se, invece, la (interpretazione contenuta nella) circolare è corretta, l'atto emanato sarà illegittimo per violazione di legge;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra, disattendere il dettato della risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF e riconoscere la spettanza dell'esclusione dall'I.C.I., a fronte della loro assimilazione *ope legis* all'abitazione principale, nei confronti di tutte le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che le stesse risultino non locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

RITENUTO infine opportuno che l'Ufficio Tributi provveda a rendere nota l'applicabilità di tale esclusione a tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, anche con riferimento all'imposta relativa all'anno 2008, disponendo altresì gli eventuali rimborsi dell'imposta versata da tali soggetti a titolo di acconto I.C.I. per l'anno in corso;

RITENUTO infine, in tal senso, di fornire espressa indicazione al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché al Segretario comunale, affinché provvedano a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art. 77 *bis* comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall'applicazione *ope legis* di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari dagli stesse possedute a livello regolamentare;

VISTO il combinato disposto degli artt. 42 e 49 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile dell'Ufficio tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile dell'Ufficio ragioneria in ordine alla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, avvenuta nelle forme di legge con il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 9
Consiglieri votanti	n. 9
Astenuti	n. 0
Voti favorevoli	n. 9

DELIBERA

- **di ritenere** applicabile *ope legis* l'assimilazione alla abitazione principale sancita dall'art. 1, comma 4 *ter* D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993 n. 75, anche alle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto

dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che le stesse non risultino locate;

- **di ritenere** di conseguenza applicabile l'esclusione dall'I.C.I. di tali unità immobiliari a prescindere dalla assimilazione a livello regolamentare sancita dal regolamento I.C.I. vigente alla data del 29 maggio 2008;

- **di stabilire** che l'Ufficio tributi comunale provveda a disapplicare quanto indicato in materia dal Ministero delle Finanze nella risoluzione del 5 giugno 2008 n. 12/DF, con conseguente riconoscimento della spettanza dell'esclusione dall'I.C.I. delle unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'A.I.R.E., a condizione che non risultino locate, senza necessità che in tal senso si renda necessaria alcuna espressa assimilazione a livello regolamentare;

- **di stabilire** che l'Ufficio tributi comunale provveda a rendere nota l'applicabilità di tale esclusione a tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, anche con riferimento all'imposta relativa all'anno 2008, disponendo altresì gli eventuali rimborsi dell'imposta versata da tali soggetti a titolo di acconto I.C.I. per l'anno in corso, ove non dovuta ai sensi della presente deliberazione;

- **di stabilire** che il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, nonché il Segretario comunale, debbano provvedere a certificare entro il 30 aprile 2009, ai sensi dell'art. 77 *bis* comma 32 L. 133/2008, il minor gettito I.C.I. derivante dall'applicazione *ope legis* di tale esclusione nei confronti di tutti i contribuenti iscritti all'A.I.R.E. che risultino in possesso dei requisiti di legge, a prescindere dall'assimilazione all'abitazione principale delle unità immobiliari dagli stesse possedute a livello regolamentare;

- **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.

.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto FETI VALENTINA

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Fto BIANCHI STEFANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267)

- Si certifica su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affisso all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Fto BIANCHI STEFANO

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio ATTESTA

CHE copia del presente verbale è stato inviato al Difensore Civico con Prot. N. in data su richiesta di 1/5 dei consiglieri

CHE Il Difensore Civico con sua nota del Prot. N. ha denunciato vizi di legittimità/competenza.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
Fto BIANCHI STEFANO

PARERI DI COMPETENZA
(art. 49 D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267)

Si esprime parere **FAVOREVOLE**
in ordine alla Regolarità Tecnica

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità
Contabile ed alla Copertura Finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FIN.

Fto ROCCHIGIANI TIZIANA

Fto BEZZINI MARCO

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE F.F.
BIANCHI STEFANO